

Protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa

Concluso a Strasburgo il 6 novembre 1952

Approvato dall'Assemblea federale il 20 settembre 1965¹

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

(Stato 16 marzo 2022)

I Governi firmatari dell'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa,

firmato a Parigi il 2 settembre 1949² (appresso chiamato «Accordo»);

desiderosi di completare le disposizioni dell'Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Membro presente o futuro del Consiglio d'Europa, non firmatario dell'Accordo, può aderire a questo e al presente Protocollo, depositando l'istrumento d'adesione ai due atti presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il quale ne notifica il deposito ai Membri del Consiglio.

Art. 2

- a. Le disposizioni del Titolo IV dell'Accordo si applicano ai rappresentanti che assistono ad adunanze dei Delegati dei Ministri.
- b. Le disposizioni del Titolo IV dell'Accordo si applicano ai rappresentanti (esclusi i rappresentanti all'Assemblea Consultiva) che assistono ad adunanze convocate dal Consiglio d'Europa e tenute fuori dei tempi di sessione del Comitato dei Ministri e dei Delegati dei Ministri; i rappresentanti che assistono a queste adunanze non potranno, per altro, opporre quest'immunità a un arresto o perseguimento giudiziario consecutivo a un caso di flagrante delitto.

RU 1966 803; FF 1965 I 381

¹ RU 1966 795

² RS 0.192.110.3

Art. 3

Le disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo si applicano del pari, sedente o no l'Assemblea Consultiva, ai rappresentanti dell'Assemblea e ai loro supplenti, quando partecipano a un'adunanza d'una commissione o a un comitato della stessa, si recano al luogo dell'adunanza o ne tornano.

Art. 4

I rappresentanti permanenti dei Membri al Consiglio d'Europa godono, durante l'esercizio dei loro ufficio e i viaggi al o dal luogo delle adunanze, dei privilegi, immunità e agevolzze degli agenti diplomatici di grado equiparabile.

Art. 5

Questi privilegi, immunità e agevolzze sono concesse ai rappresentanti dei Membri, non per il loro utile, ma per assicurare piena indipendenza all'esercizio del loro ufficio rispetto al Consiglio d'Europa. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l'immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Art. 6

Le disposizioni dell'articolo 4 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui il rappresentante è cittadino o del Membro di cui è o è stato rappresentante.

Art. 7

- a. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri che hanno firmato l'Accordo. Esso sarà ratificato insieme con l'Accordo o dopo la ratificazione di questo. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- b. Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato ratificato da tutti i firmatari che, in quel giorno, avranno ratificato l'Accordo e alla condizione che i firmatari ratificanti l'Accordo e il Protocollo siano almeno sette.
- c. Per i firmatari che l'avranno ratificato ulteriormente, il Protocollo entrerà in vigore a contare dal deposito del loro strumento di ratificazione.
- d. Per i Membri che avranno aderito all'Accordo e al Protocollo in conformità dell'articolo 1, l'Accordo e il Protocollo entreranno in vigore:
 - (i) il giorno menzionato nel paragrafo b, qualora lo strumento d'adesione sia stato depositato prima;
 - (ii) a contare dal deposito dello strumento d'adesione, qualora avvenga dopo il giorno menzionato nel paragrafo b.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 6 novembre 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia, certificata conforme, a ciascun Governo firmatario o aderente.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 16 marzo 2022³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	4 giugno	1998 A	4 giugno	1998
Andorra	24 novembre	1998 A	24 novembre	1998
Armenia	25 giugno	2001 A	25 giugno	2001
Austria	9 maggio	1957 A	9 maggio	1957
Azerbaijan	16 gennaio	2002 A	16 gennaio	2002
Belgio	24 luglio	1953	11 luglio	1956
Bosnia e Erzegovina	3 ottobre	2003 A	3 ottobre	2003
Bulgaria	7 maggio	1992 A	7 maggio	1992
Cipro	30 novembre	1967 A	30 novembre	1967
Croazia	11 ottobre	1997 A	11 ottobre	1997
Danimarca	2 settembre	1953	11 luglio	1956
Estonia	11 gennaio	1995 A	11 gennaio	1995
Finlandia	16 novembre	1989 A	16 novembre	1989
Francia	10 marzo	1978	10 marzo	1978
Georgia	25 maggio	2000 A	25 maggio	2000
Germania	10 settembre	1954 A	11 luglio	1956
Grecia	17 novembre	1953	11 luglio	1956
Irlanda	21 settembre	1967	21 settembre	1967
Islanda	11 marzo	1955 A	11 luglio	1956
Italia	11 luglio	1956	11 luglio	1956
Lettonia	15 gennaio	1998 A	15 gennaio	1998
Liechtenstein	16 maggio	1979 A	16 maggio	1979
Lituania	22 luglio	1998 A	22 luglio	1998
Lussemburgo	29 giugno	1953	11 luglio	1956
Macedonia del Nord	10 aprile	1997 A	10 aprile	1997
Malta	22 gennaio	1969 A	22 gennaio	1969
Moldova	2 ottobre	1997 A	2 ottobre	1997
Monaco	30 novembre	2005 A	30 novembre	2005
Norvegia	24 aprile	1953	11 luglio	1956
Paesi Bassi	19 giugno	1953	11 luglio	1956
Polonia	16 marzo	1993 A	16 marzo	1993
Portogallo	6 luglio	1982 A	6 luglio	1982
Regno Unito	19 novembre	1954	11 luglio	1956
Repubblica Ceca	28 aprile	1995 A	28 aprile	1995
Romania	4 ottobre	1994 A	4 ottobre	1994
San Marino	22 marzo	1989 A	22 marzo	1989
Serbia	26 aprile	2005 A	26 aprile	2005
Slovacchia	5 dicembre	1996 A	5 dicembre	1996
Slovenia	8 novembre	1994 A	8 novembre	1994

³ RU 1966 803; 2022 248.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Spagna	23 giugno	1982 A	23 giugno	1982
Svezia	30 aprile	1953	11 luglio	1956
Svizzera	29 novembre	1965 A	29 novembre	1965
Turchia	7 gennaio	1960	7 gennaio	1960
Ucraina	6 novembre	1996 A	6 novembre	1996
Ungheria	6 novembre	1990 A	6 novembre	1990

